

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 35 del 3 agosto 2021

DISPOSIZIONI PER LA SOCIETÀ 'SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L. (SVEM S.R.L.)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo definisce, in via generale, l'oggetto e le finalità della Società Sviluppo Europa Marche S.r.l., pertanto, avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Oggetto sociale)

L'articolo ridefinisce l'oggetto sociale di SVEM i cui lineamenti principali vengono confermati, ampliando, tuttavia, il possibile campo di azione della Società, con speciale riferimento alle attività che possono essere svolte a favore degli Enti locali della Regione. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Statuto della SVEM)

L'articolo delinea l'organizzazione interna di SVEM, individua le modalità di nomina o designazione dei componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di revisione e indica il contenuto obbligatorio dello statuto. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4

(Affidamento in house)

L'articolo prevede la possibilità per i soci di effettuare affidamenti diretti alla Società in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e specifica che la Regione debba prioritariamente affidare l'attività di assistenza tecnica alla Società; prevede inoltre che se la Regione decide di non affidare l'assistenza tecnica alla Società deve motivare adeguatamente la scelta indicandone le valutazioni economiche od organizzative sottostanti.

Questa disposizione concretizza la capacità di autofinanziamento della società; infatti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192 del "Codice Appalti" la norma, prevedendo la priorità di affidamento dell'assistenza tecnica alla SVEM da parte delle strutture regionali, produrrà, a regime, un notevolissimo aumento del fatturato SVEM per le commesse regionali alle quali vanno aggiunti gli eventuali affidamenti degli altri soci e degli enti pubblici interessati.

Si specifica, inoltre, che questa legge non prevede alcuna forma di contribuzione per il funzionamento della società da parte della Regione o dei soci; la società viene messa nelle condizioni di provvedere autonomamente alla copertura delle spese di funzionamento potendo contare sui proventi derivanti dagli affidamenti di attività.

A supporto di tale impostazione il fatto che, già oggi, pur essendo prevista la possibilità di erogare contributi per l'operatività dalle disposizioni regionali (legge regionale 17/1999 – articolo 11) la società non percepisce contributi a tale titolo già da 3 anni. (capitolo 2140110049 a zero dal 2019). Pertanto, a seguito della nuova disposizione che prevede l'affidamento prioritario dell'assistenza tecnica alla società tale capacità di autofinanziamento viene potenziata.

Si specifica che le spese per affidamenti graveranno sugli ordinari capitoli di spesa preordinati all'acquisizione dei servizi di interesse. La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 5
(Controllo analogo)

L'articolo prevede le modalità di controllo analogo sulla Società correlato alla possibilità di affidamenti in house. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 6
(Personale)

L'articolo prevede, oltre al mantenimento del personale già presente presso la Società SVEM S.r.l., l'adeguamento dei piani occupazionali in funzione anche delle nuove attività previste da questa legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di personale delle Società a partecipazione pubblica.

Si specifica che questa legge non prevede alcuna forma di contribuzione da parte della Regione o, comunque, da parte dei soci a titolo di spese di funzionamento che, saranno sostenute direttamente da SVEM e finanziate mediante i proventi derivanti dagli affidamenti di attività. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7
(Invarianza finanziaria)

L'articolo codifica il principio che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Le nuove attività svolte da SVEM, infatti, saranno sostenute esclusivamente attraverso i compensi correlati alla committenza sia regionale (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, comma 2, sia degli altri soci (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, sia infine dalla committenza di altri soggetti (v. articolo 3, comma 5, lettera a).

Si specifica anche che nelle attuali leggi che regolano l'ordinamento della attuale SVIM è prevista la possibilità da parte della Regione di conferire alla Società contributi per spese di funzionamento e che, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni SVIM non ha ricevuto alcun contributo di tal genere, essendo la propria attività completamente finanziata dai ricavi provenienti dalle prestazioni svolte, tale forma di sostegno economico da parte della Regione non è prevista in questa legge.

Articolo 8
(Norme transitorie e finali)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 9
(Abrogazioni)

L'articolo abroga le leggi regionali vigenti di riferimento (legge regionale 17/1999 "Costituzione Società regionale di sviluppo", la legge regionale 33/2005 "Modificazioni alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo" e la legge regionale 6/2017 "Trasformazione della Società Sviluppo Marche spa (Svim spa) in società a responsabilità limitata". L'articolo ha natura ordinamentale.